



# COMUNE DI CAGLIARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. Convocazione 2<sup>a</sup>. Seduta pubblica.

Oggi quattro del mese di agosto dell'anno duemilanove in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini dell'art. 3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Sigg.:

N. 53 All.: 1

OGGETTO:

Regolamento per la concessione di contributi per la promozione dello sport.

COMUNE DI CAGLIARI

Sindaco:	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
Floris Emilio	X		Macciotta Giuseppe		X
Consiglieri:			Masia Francesco	X	
Adamo Giorgio	X		Mereu Alessio	X	
Angius Giorgio	X		Mereu Salvatore	X	
Ballero Francesco		X	Perra Raimondo	X	
Ben Amara Radhouan		X	Petrini Maria Rita	X	
Bistrussu Raffaele		X	Piras Marco Fausto		X
Businco Ettore	X		Pireddu Efisio	X	
Casu Paolo	X		Porcelli Maurizio		X
Corsini Sandro	X		Sabiu Giandomenico		X
Cozzolino Lorenzo	X		Scano Andrea	X	
Cugusi Claudio	X		Schirru Stefano	X	
Cugusi Giorgio	X		Selis Gian Mario	X	
Depau Goffredo	X		Serra Alessandro	X	
Depau Marisa	X		Storelli Ugo	X	
Espa Marco		X	Tavolacci Massimiliano	X	
Fiori Francesco	X		Tocco Edoardo		X
Floris Antonello	X		Tumatis Claudio	X	
Floris Giovanni Gialetto	X		Vargiu Sandro	X	
Lai Aurelio	X		Zedda Massimo		X
Loche Fernanda	X		Zuncheddu Claudia		X
<b>Presenti: 30</b>			<b>Assenti: 11</b>		

Presiede il Presidente del Consiglio Sandro Corsini

con l'assistenza del Segretario Generale Giovanni Battista Vargiu

OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi per la promozione dello sport.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 348/79;

Premesso che, nell'ambito dell'attività istituzionale di promozione dello sport e di valorizzazione del tempo libero, il Comune di Cagliari concede contributi, al fine di sostenere e incentivare la pratica dello sport, in tutte le sue espressioni, e la formazione sportiva dei cittadini;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che subordina la concessione di contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni pubbliche devono attenersi;

Atteso che, nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è necessario adottare un regolamento che disciplini l'erogazione di contributi per la promozione dello sport e la valorizzazione del tempo libero;

Ritenuto di dover adottare un regolamento che disciplini i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la promozione dello sport e per la valorizzazione del tempo libero;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'Assessorato allo Sport;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione G.C. n. 346 del 11.12.2008 avente per oggetto: *"Regolamento per la concessione di contributi per la promozione dello sport - proposta al Consiglio Comunale"*;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di delibera n° 346 adottata dalla G.C. in data 11.12.2008 e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: *"si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica"*, firmato Dr. Gerolamo Solina;

Considerato che in data 10.06.2009 la Commissione Consiliare Permanente Sport e Turismo ha espresso parere favorevole all'unanimità introducendo alcuni emendamenti modificativi degli artt. 5, 7, 12, 20 e 24 del Regolamento in oggetto;

Visto il parere espresso sugli emendamenti proposti dalla Commissione Consiliare Permanente Sport e Turismo ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Dr. Bruno Soriga, con nota Prot. n. 129095 dell'11.06.2009, di seguito riportato:

*"Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alle modifiche introdotte dalla Commissione Consiliare Permanente Sport e Turismo agli artt. 5, 7, 12, 20, 24 del Regolamento per la concessione di contributi per la promozione dello sport come da Delibera di Giunta n. 346 del 11.12.2008."*

Udito il dibattito della seduta;

Visto il risultato unanime della votazione, sull'emendamento modificativo dell'art. 5, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 28, votanti 28, voti a favore 28, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

Visto il risultato unanime della votazione, sull'emendamento modificativo dell'art. 7, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 25 (escono i Cons. Cugusi C., Depau G. e Scano), votanti 25, voti a favore 25, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

Visto il risultato unanime della votazione, sull'emendamento modificativo dell'art. 12, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 26 (entrano i Conss. Cugusi C., Depau G. e Scano ed escono i Conss. Mereu A. e Storelli), votanti 26, voti a favore 26, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

Visto il risultato unanime della votazione, sull'emendamento modificativo dell'art. 20, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 26 (entrano i Conss. Mereu A., Mereu S. e Storelli ed escono i Conss. Adamo, Cugusi C. e Selis), votanti 26, voti a favore 26, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

Visto il risultato unanime della votazione, sull'emendamento modificativo dell'art. 24, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 27 (entrano i Conss. Adamo, Cugusi C. e Selis ed escono i Conss. Cugusi G. e Storelli), votanti 27, voti a favore 27, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

Visto l'ulteriore emendamento, proposto dalla Commissione Consiliare Permanente Sport e Turismo in data 28.07.2009, ad integrazione dell'art. 12 ultimo comma del seguente tenore:

*“Sostituire la parte dalle parole “gli eventi” alle parole “del tempo libero” con la seguente:*

*Nella scelta delle proposte di compartecipazione organizzativa e di partecipazione finanziaria alle quali aderire e nel determinarne l'entità, l'Amministrazione comunale valuta i contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta in relazione alla ricaduta della stessa in termini di utilità per la Città di Cagliari nel suo complesso e per lo sport cittadino in particolare, tenendo conto della:*

- 1. Attinenza e complementarietà con i piani e i programmi sportivi dell'amministrazione;*
- 2. Trasmissione dell'evento su reti tv nazionali e/o internazionali;*
- 3. Partecipazione all'evento di atleti di valore nazionale e/o internazionale;*
- 4. Trasmissione dell'evento su reti tv a diffusione locale;*
- 5. Rilevanza sportiva, tenuto anche conto del previsto seguito in termini di spettatori presenti alla manifestazione;*
- 6. Capacità di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura e lo sport locali;*
- 7. Congruenza tra il costo dell'iniziativa e il risultato che si prevede di conseguire;*
- 8. Compartecipazione nel contributo di altri enti pubblici o privati;*
- 9. Finalità di promozione di scambi fra la città di Cagliari e le altre città italiane e straniere;*
- 10. Natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;*
- 11. Valutazione dei risultati conseguiti in manifestazioni analoghe svoltesi precedentemente;”*

Visto il parere espresso favorevole sull'emendamento ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Dr. Bruno Soriga;

Visto il risultato unanime della votazione, sull'emendamento integrativo dell'art. 12, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 29 (entrano i Conss. Cugusi G., Depau M. e Storelli ed esce il Cons. Depau G.), votanti 29, voti a favore 29, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

Visto il risultato unanime della votazione sulla delibera emendata espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 28, votanti 28 (entra il Cons. Depau G. ed escono i Conss. Depau M. e Loche), voti a favore 28, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

Visto, altresì, il risultato unanime della votazione per il conferimento dell'immediata eseguibilità, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 27 (esce il Cons. Selis), votanti 27, voti a favore 27, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

**DELIBERA**

Di approvare, così come emendato, il Regolamento per la concessione di contributi per la promozione dello sport, di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


Di dare atto che il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata;

Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Giovanni Battista Vargiu)

IL PRESIDENTE  
(Sandro Corsini)

ALLEGATO "A"



**COMUNE DI CAGLIARI**

**CRITERI PER L'EROGAZIONE DI  
CONTRIBUTI PER LA  
PROMOZIONE DELLO SPORT**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 4 agosto 2009

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Giovanni Battista Vargiu)

**IL PRESIDENTE**  
(Sandro Corsini)

# **TITOLO I**

## **PROMOZIONI DA ATTUARE**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità cui l'Assessorato allo Sport del Comune di Cagliari deve attenersi, nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle norme in materia di finanza pubblica, per la concessione di contributi per la promozione dello sport e per la valorizzazione del tempo libero.

### **Art. 2 Finalità**

Nell'ambito dell'attività istituzionale di promozione dello sport e di valorizzazione del tempo libero, l'Assessorato allo Sport concede contributi, al fine di sostenere e incentivare la pratica dello sport in tutte le sue espressioni, la formazione sportiva dei cittadini, in specie dei giovani.

### **Art. 3 Settori di Intervento**

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Comune concede le seguenti tipologie di contributo:

- contributi per manifestazioni sportive e ricreative;
- contributi per l'acquisto di attrezzature sportive;
- contributi per l'attività sportiva.

### **Art. 4 Modalità di erogazione delle provvidenze**

I contributi vengono erogati secondo i criteri e le modalità indicati nel presente Regolamento.

Il contributo comunale è cumulabile con altre entrate, comprese le contribuzioni di altri Enti Pubblici, sino al 95% dell'ammontare complessivo delle spese preventivate.

Il comma precedente non si applica ai contributi per le attività sportive, l'importo dei quali non può essere superiore al 95% dell'ammontare complessivo delle spese indicate nel bilancio consuntivo.

### **Art. 5 Programmazione**

L'Assessorato allo Sport determina annualmente per ciascun settore di intervento le risorse che intende destinare alle varie tipologie di contributi.

Al fine di consentire la razionale programmazione dell'attività dei diversi settori di intervento, previa pubblicazione di bando sul sito del Comune di Cagliari e sull'albo pretorio, le domande di contributo devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno in cui si intende realizzare l'iniziativa.

I contributi sono concessi con provvedimento del Dirigente che valuta le domande pervenute nei termini e approva il calendario delle iniziative che si intende sostenere, destinando alle stesse le risorse disponibili.

In sede di assestamento di Bilancio, l'Amministrazione può programmare le risorse ancora disponibili e rivalutare le domande pervenute nei termini e non accolte in prima istanza per mancanza di fondi.

## **Art. 6 Provvidenze straordinarie**

Possono essere prese in considerazione domande debitamente motivate, presentate oltre il termine stabilito dall'art. 5, a condizione che si riferiscano ad iniziative di particolare rilevanza, non previste alla data del 28 febbraio e che vengano presentate entro il 31 ottobre.

L'erogazione di contributi per le iniziative e le attività di carattere straordinario e non ricorrente non può essere effettuata a favore dello stesso soggetto per due volte nello stesso anno e non può essere disposta per più di due esercizi finanziari consecutivi.

Non sono ammesse provvidenze straordinarie per l'acquisto di attrezzature sportive e per le attività sportive.

## **Art. 7 Modalità di presentazione delle istanze**

Le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi devono essere presentate in carta legale, salvo esenzioni di legge, al Protocollo Generale entro il termine perentorio di cui all'art. 5, redatte in conformità alla modulistica predisposta dagli Uffici competenti e corredate dalla documentazione richiesta per ciascuna tipologia di beneficio.

Per la medesima iniziativa, si deve presentare istanza di contributo al solo Servizio comunale competente, tra i diversi in cui si articola l'Amministrazione. E' facoltà della Giunta, ove lo ritenesse opportuno, coinvolgere più Servizi nell'erogazione di un contributo per la stessa iniziativa.

## **Art. 8 Rendicontazione**

Ai fini dell'erogazione della provvidenza economica, il beneficiario deve presentare all'Assessorato allo Sport, tramite il Protocollo Generale, sottoscritta in ogni pagina, la documentazione indicata nel presente Regolamento.

La documentazione deve essere presentata entro il termine perentorio di 3 mesi dalla realizzazione dell'evento o, se più favorevole al beneficiario, dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del beneficio.

Gli originali dei documenti fiscali, utilizzati ai fini della rendicontazione, devono essere contrassegnati dai beneficiari e conservati, per un periodo non inferiore a cinque anni, presso il proprio domicilio fiscale e resi disponibili presso il medesimo domicilio, per consentirne all'Amministrazione la presa visione qualora lo ritenesse opportuno.

## **Art. 9 Riduzione dei benefici economici**

Il contributo viene ridotto proporzionalmente nei seguenti casi:

- le spese per la realizzazione dell'iniziativa risultano, a consuntivo, inferiori rispetto a quanto preventivato, salvo che la differenza tra le spese sostenute e le spese preventivate sia pari o inferiore al 3%. Anche in questa ipotesi, tuttavia, si procede alla riduzione proporzionale del contributo qualora la differenza tra le spese sostenute e le spese preventivate sia superiore a euro 10.000,00.
- l'integrale liquidazione del contributo, sommato alle eventuali altre entrate, determina il superamento della percentuale massima di copertura delle spese del 95% di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il contributo viene altresì ridotto nei casi di parziale realizzazione dell'intervento previsto e di mancata presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute per la

realizzazione dell'iniziativa ammessa a beneficio richiesta per le diverse tipologie di contributi.

### **Art. 10 Decadenza e sospensione**

Si decade dal beneficio economico nei seguenti casi:

- il rendiconto relativo all'intervento ammesso a beneficio è in avanzo senza il contributo comunale;
- mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa a beneficio o modifica sostanziale del programma;
- mancata presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione della provvidenza entro il termine di cui all'art. 8;
- gravi irregolarità della documentazione presentata ai fini dell'erogazione del beneficio.

Nel caso in cui il Comune di Cagliari vanti un credito per l'uso di beni comunali nei confronti del soggetto beneficiario di provvidenze, l'erogazione dei benefici può essere sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

## **TITOLO II**

### **CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT**

#### **CAPO I**

##### **Contributi per manifestazioni sportive e ricreative**

##### **Art. 11 Beneficiari**

L'Amministrazione concede contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, da realizzare nel territorio comunale, di rilevante interesse, in favore dei seguenti soggetti:

1. Associazioni sportive dilettantistiche:
  - a. con atto costitutivo e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
  - b. regolarmente affiliate a Federazioni sportive riconosciute dal CONI, discipline associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti e iscritte all'Albo Regionale delle Società Sportive;
2. Federazioni sportive riconosciute dal CONI, discipline associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti;
3. CONI;
4. Scuole di ogni ordine e grado;
5. Consorzi tra associazioni sportive;
6. Comitati;
7. Circoli;
8. Società, che operano nel settore dell'organizzazione di grandi eventi, per i soli casi di iniziative a forte richiamo sportivo per la Città.

##### **Art. 12 Criteri di valutazione**

I criteri di valutazione devono essere indicati nel bando.

I contributi sono concessi con provvedimento del Dirigente che valuta le domande pervenute nei termini e approva il calendario delle iniziative che si intende sostenere, destinando alle stesse le risorse disponibili.

Nella scelta delle proposte di compartecipazione organizzativa e di partecipazione finanziaria alle quali aderire e nel determinarne l'entità, l'Amministrazione comunale valuta i contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta in relazione alla ricaduta della stessa in termini di utilità per la Città di Cagliari nel suo complesso e per lo sport cittadino in particolare, tenendo conto della:

1. Attinenza e complementarietà con i piani e i programmi sportivi dell'amministrazione;
2. Trasmissione dell'evento su reti tv nazionali e/o internazionali;

3. Partecipazione all'evento di atleti di valore nazionale e/o internazionale;
4. Trasmissione dell'evento su reti tv a diffusione locale;
5. Rilevanza sportiva, tenuto anche conto del previsto seguito in termini di spettatori presenti alla manifestazione;
6. Capacità di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura e lo sport locali;
7. Congruenza tra il costo dell'iniziativa e il risultato che si prevede di conseguire;
8. Compartecipazione nel contributo di altri enti pubblici o privati;
9. Finalità di promozione di scambi fra la città di Cagliari e le altre città italiane e straniere;
10. Natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
11. Valutazione dei risultati conseguiti in manifestazioni analoghe svoltesi precedentemente;

### **Art. 13 Determinazione dell'ammontare dei contributi**

L'importo del contributo concedibile non può superare il 95% delle spese preventivate per la realizzazione delle manifestazioni e iniziative di rilevanza nazionale o internazionale e il 70% delle spese preventivate per le manifestazioni e iniziative di rilevanza regionale, provinciale o esclusivamente locale.

### **Art. 14 Contenuto della domanda**

La domanda di contributo, da presentare secondo le modalità indicate nell'art. 7 del presente regolamento, deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto richiedente;
- l'indicazione della manifestazione o dell'iniziativa, il luogo e la data di svolgimento;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo richiesto;
- la richiesta di rilascio dell'autorizzazione amministrativa necessaria allo svolgimento della manifestazione;
- la richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo comunale, nel caso in cui si intenda svolgere la manifestazione presso strutture sportive comunali.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

1. relazione illustrativa della manifestazione o dell'iniziativa, in duplice originale, contenente la descrizione della stessa, con i tempi, le località, le modalità di svolgimento, le finalità, i potenziali riflessi positivi in termini di promozione dello sport e la rilevanza territoriale e l'indicazione dell'edizione e dei risultati raggiunti nelle precedenti edizioni;
2. curriculum dell'organizzatore;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante l'assoggettamento o meno all'imposta sul valore aggiunto e, in caso di assoggettamento, il regime IVA adottato e la gratuità o meno della manifestazione/iniziativa;
4. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell'Assessorato Sport e che non hanno subito modificazioni;
5. copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica;

6. nulla-osta allo svolgimento della manifestazione sportiva, in duplice originale, rilasciato dalla Federazione o dalla Disciplina Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, attestante altresì, nei casi di istanze provenienti da associazioni sportive, la regolare affiliazione e la regolare iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
7. preventivo finanziario a pareggio, in duplice originale, con specifica indicazione delle voci in entrata e in uscita. Nella parte relativa alle entrate devono essere indicati l'ammontare del contributo richiesto al Comune e i contributi di altri Enti pubblici e/o privati, specificando se già concessi, la quota a carico dell'organizzatore e tutte le altre entrate previste a copertura dei costi di realizzazione dell'iniziativa, quali gli incassi e le sponsorizzazioni. Nella parte relativa alle uscite devono essere indicate tutte le spese previste per la realizzazione della manifestazione o iniziativa;
8. atto comprovante la disponibilità degli spazi e/o impianti in cui si intende realizzare la manifestazione o l'iniziativa, qualora non si tratti di impianti sportivi comunali.

Gli Uffici, in sede istruttoria, richiederanno la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o ulteriore documentazione necessaria ai fini della valutazione dell'accoglimento della domanda di contributo.

#### **Art. 15 Modalità di rendicontazione**

Entro il termine previsto e secondo le modalità indicate nell'art. 8 del presente regolamento, ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario deve presentare all'Assessorato allo Sport, la seguente documentazione:

1. relazione finale sulla manifestazione o sull'iniziativa con l'indicazione dei giorni, delle località di svolgimento, del numero dei partecipanti e dei risultati ottenuti in termini di promozione dello sport;
2. elenco dei diretti partecipanti non residenti;
3. dichiarazione di avvenuta manifestazione rilasciata dalla Federazione, dalla Disciplina Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, nel caso di manifestazioni sportive;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in duplice originale, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, nel caso di eventi non sportivi ad ingresso gratuito;
5. copia dei borderò della SIAE, regolarmente timbrati e firmati, ovvero dichiarazione del competente ufficio SIAE attestante che l'iniziativa è stata effettuata nelle sedi e date indicate, nel caso di iniziative a pagamento;
6. consuntivo, in duplice originale, delle entrate e delle uscite sostenute per l'organizzazione della manifestazione o iniziativa, sottoscritto dal Legale Rappresentante e predisposto riepilogando distintamente le entrate e le spese.  
Nella parte entrate devono essere indicati, con gli estremi del provvedimento di concessione, tutti i contributi, percepiti o da percepire, concessi dal Comune e da altri Enti Pubblici, la quota a carico dell'organizzatore e tutte le altre entrate con le quali si è fatto fronte alle spese per la realizzazione della manifestazione o iniziativa, quali sponsor, incassi, contribuzioni straordinarie degli associati a pareggio.  
Le spese devono essere raggruppate per categorie simili e devono corrispondere a documenti giustificativi, indicati nell'elenco analitico di cui al successivo punto 7,

esplicitamente attribuiti al beneficiario del contributo, di data anteriore al rendiconto ed in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali;

7. elenco analitico, in duplice originale, di tutte le spese sostenute con l'indicazione del tipo di documento fiscale, del numero e della data dello stesso, degli elementi di identificazione delle parti (Partita IVA - Codice Fiscale -nominativo del fornitore e intestatario), dell'oggetto della spesa e dell'importo. Nell'elenco devono essere evidenziati i documenti fiscali che si presentano per giustificare le spese sostenute, di cui al successivo punto 8;
8. documenti giustificativi, in duplice copia, intestati al beneficiario del contributo, regolarmente quietanzati e contrassegnati ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, relativi a tutte le spese sostenute;
9. dichiarazione, in duplice originale, contenente l'indicazione delle modalità per il pagamento del contributo;
10. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, in duplice originale, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante:
  - a. il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del contributo;
  - b. il regime IVA adottato e l'assoggettamento o meno alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  - c. che il rendiconto è vero e onnicomprensivo delle voci di entrata e di uscita sostenute per la realizzazione della manifestazione o iniziativa;
  - d. che per la realizzazione della manifestazione o iniziativa sono state sostenute le spese risultanti dai documenti giustificativi riportati nell'elenco di cui al precedente punto 7, intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati;
  - e. che le copie dei documenti fiscali, regolarmente intestati, quietanzati e contrassegnati ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, presentati a titolo di documentazione giustificativa delle spese sostenute ed elencati con l'indicazione del tipo di documento, del numero e data di emissione, dell'emittente, dell'oggetto e dell'importo della spesa, sono conformi agli originali conservati presso il domicilio fiscale del beneficiario e in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali;
  - f. che i documenti fiscali presentati ai fini della liquidazione del contributo non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere la liquidazione di altri contributi richiesti alla Regione, Provincia, Comuni e/o altri Enti Pubblici.

### **Art. 16 Spese ammissibili**

In sede di liquidazione del contributo, vengono considerate ammissibili esclusivamente le spese, di data congrua, direttamente connesse alla realizzazione della manifestazione o iniziativa ammessa a contributo comunale quali, ad esempio, le seguenti tipologie di spesa:

- Spese di viaggio, vitto e alloggio dei diretti partecipanti (atleti, giudici di gara, arbitri, allenatori, tecnici e simili), le cui generalità dovranno essere indicate in apposito elenco, purché non residenti nella località sede dell'iniziativa e limitatamente al periodo di svolgimento della stessa;
- Compensi e montepremi;
- Spese per trofei o premi da assegnare ai diretti partecipanti;

- Affitto dei locali o degli spazi utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa;
- Nolo e spese per il trasporto delle attrezzature tecniche utilizzate per la realizzazione dell'iniziativa;
- Spese per l'allestimento delle strutture;
- Spese di pubblicità e di promozione dell'iniziativa;
- Spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- Diritti comunali di affissione, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed imposta di bollo;
- Spese per il personale, i collaboratori ed i prestatori d'opera, limitatamente ai tempi lavorativi strettamente connessi alla realizzazione dell'iniziativa;
- Spese generali relative al consumo di energia elettrica, all'uso del telefono, all'acquisto di cancelleria e di materiali di consumo e ai servizi amministrativi, di contabilità e di segreteria, limitatamente al periodo di realizzazione dell'iniziativa.

#### **Art. 17 Spese non ammissibili**

In sede di liquidazione del contributo non verranno prese in considerazione le seguente tipologie di spesa, ritenute non ammissibili:

- Spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere, ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi e simili;
- Spese di viaggio, vitto e alloggio relative a persone diverse dai diretti partecipanti all'iniziativa;
- Acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
- Tutte le spese non direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, anche se intestate al beneficiario del contributo.

Ai fini della liquidazione del contributo, non possono essere presentati scontrini fiscali, autofatture e documenti giustificativi di spese non intestate al beneficiario del contributo, non sufficientemente chiare e/o dettagliate e non regolari ai fini fiscali, previdenziali e sociali.

## **CAPO II**

### **Contributi per l'acquisto di attrezzature sportive**

#### **Art. 18 Beneficiari**

L'Assessorato allo Sport concede contributi per l'acquisto di attrezzature sportive in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei seguenti requisiti:

1. atto costitutivo e statuto aggiornati alla normativa vigente in materia, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
2. sede legale nel Comune di Cagliari;
3. effettivamente operanti nel territorio comunale;
4. regolarmente affiliate a Federazioni sportive riconosciute dal CONI, Discipline Associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti e regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Società Sportive.

#### **Art. 19 Criteri di valutazione e determinazione dell'ammontare dei contributi**

L'ammontare dei contributi per l'acquisto, nell'anno solare di riferimento, di attrezzature sportive viene determinato tenendo conto della tipologia di attività svolta dal soggetto richiedente.

L'importo del contributo concedibile non può superare:

1. il 95% del preventivo se il soggetto richiedente svolge attività giovanile;
2. il 70% del preventivo se il soggetto richiedente svolge attività non giovanile;
3. il 50% del preventivo se il soggetto richiedente svolge attività di fitness e/o di palestra, anche se giovanile.

Nel rispetto dei suddetti parametri, l'importo del contributo viene determinato secondo i seguenti criteri:

- Le associazioni sportive che svolgono attività non giovanile non possono beneficiare, né a parità di preventivo di spesa né percentualmente, di un contributo di ammontare pari o superiore a quello concedibile ai soggetti che svolgono l'attività di cui al punto 1 ;
- Le associazioni sportive che svolgono le attività di cui al punto 3 non possono beneficiare, né a parità di preventivo di spesa né percentualmente, di un contributo di ammontare pari o superiore a quello concedibile ai soggetti che svolgono le attività di cui ai punti 1 e 2.

#### **Art. 20 Contenuto della domanda**

La domanda di contributo, da presentare entro il termine perentorio di cui all'art. 5 e secondo le modalità di cui all'art. 7, deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente, la/e disciplina/e interessata/e all'acquisto delle attrezzature e deve essere corredata della seguente documentazione:

- preventivo di spesa rilasciato da ditta specializzata nel settore su propria carta intestata, regolarmente datato e con firma apposta per esteso e leggibile, indirizzato al soggetto

richiedente il contributo, indicante l'elenco dell'attrezzatura con gli eventuali elementi di distinzione e in particolare:

- marca;
  - modello;
  - copia del listino originale della casa madre;
  - la quantità della merce;
  - l'imponibile;
  - la percentuale IVA applicata;
- il totale e il periodo di validità del preventivo;
  - dichiarazione conforme ai moduli predisposti agli Uffici, rilasciata su carta intestata regolarmente sottoscritta, timbrata e datata, dal Comitato Territoriale Competente della Federazione, della Disciplina Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, attestante la regolare affiliazione, la disciplina sportiva praticata, l'attività sportiva svolta, il numero di tesserati che svolgono attività sportiva ed il numero di tesserati di età non superiore ai 16 anni che svolgono attività giovanile;
  - copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell'Assessorato Sport e Turismo e che non hanno subito modificazioni;
  - copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica;
  - documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva nel territorio comunale.

#### **Art. 21 Modalità di rendicontazione**

Entro il termine previsto e secondo le modalità indicate nell'art. 8 del presente regolamento, ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario deve presentare al Comune di Cagliari la seguente documentazione:

1. rendiconto, in duplice originale, delle spese sostenute nell'anno per l'acquisto di attrezzature sportive, sottoscritto dal Legale Rappresentante, predisposto riepilogando distintamente le entrate e le spese. Nella parte entrate devono essere indicati, con gli estremi del provvedimento di concessione, tutti i contributi, percepiti o da percepire, concessi dal Comune e da altri Enti Pubblici, gli sponsor, la quota a carico dell'associazione e le altre entrate con le quali si è fatto fronte alle spese di acquisto delle attrezzature. Le spese devono corrispondere a documenti giustificativi, indicati nell'elenco analitico di cui al successivo punto 2, esplicitamente attribuiti al beneficiario del contributo, di data anteriore al rendiconto ed in regola con gli adempimenti fiscali.
2. elenco analitico, in duplice originale, delle spese sostenute con l'indicazione del tipo di documento fiscale, del numero e della data dello stesso, degli elementi di identificazione delle parti (Partita IVA - Codice Fiscale - nominativo del fornitore e intestatario), dell'oggetto della spesa e dell'importo. Nell'elenco devono essere evidenziati i documenti fiscali che si presentano per giustificare tutte le spese sostenute;
3. documenti giustificativi, in duplice copia, intestati al beneficiario del contributo, regolarmente quietanzati e contrassegnati ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, relativi a tutte le spese sostenute;
4. dichiarazione, in duplice originale, contenente l'indicazione delle modalità per il pagamento del contributo;

5. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, in duplice originale, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante:
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del contributo;
  - l'assoggettamento o meno alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  - che il rendiconto è vero e onnicomprensivo delle voci di entrata e di uscita sostenute per l'acquisto di attrezzature sportive;
  - che per l'acquisto di attrezzature sportive sono state sostenute le spese risultanti dai documenti giustificativi riportati nell'elenco di cui al precedente punto 2, intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati;
  - che le copie dei documenti fiscali, regolarmente intestati, quietanzati e contrassegnati ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, presentati a titolo di documentazione giustificativa delle spese sostenute ed elencati con l'indicazione del tipo di documento, del numero e data di emissione, dell'emittente, dell'oggetto e dell'importo della spesa, sono conformi agli originali conservati presso il domicilio fiscale del beneficiario e in regola con gli adempimenti fiscali;
  - che i documenti fiscali presentati ai fini della liquidazione del contributo non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere la liquidazione di altri contributi richiesti alla Regione, Provincia, Comune e/o altri Enti Pubblici.

#### **Art. 22 Spese ammissibili e non ammissibili**

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'acquisto di attrezzi, attrezzature ed indumenti indispensabili per lo svolgimento delle discipline sportive praticate dall'associazione richiedente il contributo.

Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni non direttamente correlati alla disciplina sportiva praticata dal soggetto richiedente il contributo e per l'acquisto di beni in quantità non congrua rispetto al numero degli atleti tesserati nell'anno sportivo di riferimento.

Ai fini della liquidazione del contributo, non possono essere presentati scontrini fiscali, autofatture e documenti giustificativi di spese non intestate al beneficiario del contributo, non sufficientemente chiare e/o dettagliate e non regolari ai fini fiscali.

## CAPO III

### Contributi per l'attività sportiva

#### Art. 23 Beneficiari

L'Amministrazione concede annualmente contributi a parziale copertura delle spese sostenute per l'attività sportiva svolta nella stagione sportiva precedente alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:

- atto costitutivo e statuto aggiornati alla normativa vigente in materia, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- sede legale nel Comune di Cagliari;
- effettivamente operanti nel territorio comunale;
- regolarmente affiliate, nella stagione sportiva alla quale si riferisce il contributo, a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva dallo stesso riconosciuti e regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Società Sportive.

#### Art. 24 Determinazione dell'ammontare dei contributi

Il Comune concede i contributi per l'attività sportiva, procedendo alla ripartizione della quota destinata allo sviluppo dello sport dei Trasferimenti Regionali. Il Comune può destinare risorse proprie ad integrazione dei trasferimenti regionali.

L'ammontare dei contributi viene determinato, tenendo conto del tipo di attività sportiva svolta, sulla base del punteggio assegnato dagli Uffici competenti in conformità ai seguenti parametri:

##### Attività Federale

Provinciale	Punti 2
Regionale	Punti 4
Nazionale	Punti 6

Il punteggio viene attribuito per la partecipazione, nella stagione sportiva di riferimento, ai campionati di militanza o alle attività similari a carattere continuativo, sulla base del livello di attività attestato, per ogni disciplina praticata, dalla Federazione Sportiva o Disciplina Associata di appartenenza.

Nel caso in cui la medesima disciplina venga praticata a più livelli, viene attribuito esclusivamente il punteggio previsto per l'attività di livello superiore.

##### Attività amatoriale svolta dalle associazioni affiliate alle Federazioni Sportive

Attività amatoriale	Punti 1,5
---------------------	-----------

Si intende per attività amatoriale l'attività svolta dalle associazioni sportive che non partecipano ai campionati di militanza.

I punti di cui ai parametri n. 1 e n. 2 non si cumulano nel caso in cui l'associazione sportiva svolga nella medesima disciplina entrambe le tipologie di attività.

### **Attività amatoriale svolta dalle associazioni affiliate agli Enti di Promozione Sportiva**

Per qualsiasi livello di attività                      Punti 1,5

Si attribuiscono complessivamente 1,5 punti sia nel caso in cui l'associazione pratica più discipline nell'ambito dello stesso Ente di Promozione Sportiva sia nel caso in cui pratica la stessa disciplina sportiva nell'ambito di diversi Enti di Promozione Sportiva.

I punti si cumulano se l'associazione pratica diverse discipline attraverso l'affiliazione a distinti Enti di Promozione Sportiva.

### **Attività giovanile fino ai 16 anni d'età**

N. atleti da 5 a 10	Punti 1
N. atleti da 11 a 20	Punti 4
N. atleti da 21 a 30	Punti 6
N. atleti da 31 a 50	Punti 7
N. atleti da 50 a 100	Punti 8
N. atleti oltre i 100	Punti 10

### **Coefficienti correttivi**

a) Attività in favore di disabili regolarmente iscritti all'associazione sportiva: Punti +3

b) Spese per l'affitto degli impianti sportivi siti nel Comune di Cagliari: Punti +1

Il punto viene assegnato se la spesa sostenuta nella stagione sportiva per l'affitto degli impianti è pari o superiore al valore monetario attribuito al punto.

c) Spese per la gestione degli impianti sportivi siti nel Comune di Cagliari: Punti +1

Il punto viene assegnato alle associazioni sportive che hanno in proprietà o che gestiscono, in qualità di concessionari, impianti sportivi siti nel territorio comunale.

Sono esclusi quanti operano negli impianti di proprietà del Comune di Cagliari.

Il punto viene assegnato se la spesa sostenuta nella stagione sportiva per la gestione degli impianti è pari o superiore al valore monetario attribuito al punto.

d) Conseguimento del 1° posto nel campionato: Punti +0,5

e) Attività a pagamento: Punti -1

Incassi da manifestazioni, biglietti d'ingresso a gare e partite di campionato.

### **Art. 25 Contenuto della domanda**

La domanda di contributo, da presentare entro il termine perentorio di cui all'art. 5 e secondo le modalità indicate dall'art. 7 del presente regolamento, deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente e deve essere corredata, pena l'esclusione, della seguente documentazione:

- scheda conoscitiva redatta sui moduli predisposti dagli Uffici;
- bilancio consuntivo, regolarmente approvato a norma di statuto, indicante le entrate e le spese sostenute nella stagione sportiva presa in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo. Nella parte entrate devono essere indicati i contributi comunali e di altri enti pubblici, gli sponsor, gli incassi derivanti da manifestazioni, gare e partite di campionato a pagamento, le quote associative, le eventuali altri entrate da specificare e le contribuzioni

straordinarie degli associati a pareggio. Le spese devono essere raggruppate per categorie simili e devono corrispondere a documenti giustificativi, esplicitamente attribuiti al beneficiario del contributo, in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali.

- estratto del verbale di approvazione del bilancio;
- dichiarazione, conforme ai moduli predisposti dagli Uffici, rilasciata su carta intestata, regolarmente sottoscritta, timbrata e datata dal Comitato Territoriale Competente della Federazione, Disciplina Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, attestante, per ciascuna disciplina sportiva, l'attività svolta nella stagione sportiva di riferimento, con l'indicazione delle date e del periodo di svolgimento, del livello dell'attività federale, specificando se trattasi di attività nazionale, regionale, provinciale, dei risultati conseguiti e del numero di tesserati di età non superiore a 16 anni che hanno svolto l'attività giovanile;
- dichiarazione, conforme ai moduli predisposti dagli Uffici, rilasciata su carta intestata, regolarmente sottoscritta, timbrata e datata, dal Comitato Territoriale Competente del CONI, attestante, per ciascuna disciplina sportiva, il numero degli atleti che hanno svolto l'attività vivaistica o di Centro di Avviamento allo Sport nella stagione sportiva di riferimento;
- dichiarazione, rilasciata su carta intestata, regolarmente sottoscritta, timbrata e datata, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o altra idonea documentazione attestante lo svolgimento, nella stagione sportiva di riferimento, di attività in favore di disabili regolarmente iscritti all'associazione sportiva;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell'Assessorato Sport e Turismo e che non hanno subito modificazioni;
- copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in duplice originale, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante di non avere presentato domanda in altri Comuni per beneficiare di contributi per l'attività sportiva con fondi di cui alla L.R. n. 25/1993;
- documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva nel territorio comunale;
- documentazione comprovante iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive.

#### **Art. 26 Modalità di rendicontazione**

Entro il termine previsto e secondo le modalità indicate nell'art. 8 del presente regolamento, ai fini della liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare al Comune di Cagliari la seguente documentazione:

1. documenti giustificativi, in duplice copia, delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività nella stagione sportiva di riferimento, intestati al beneficiario, quietanzati, in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali e contrassegnati ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, per un ammontare superiore di almeno il 5% il contributo assegnato. Tra i documenti fiscali presentati devono essere necessariamente ricompresi quelli relativi alle spese sostenute per l'affiliazione, per la partecipazione ai campionati e, laddove sostenute, per la gestione e per l'affitto degli impianti sportivi siti in Cagliari;

2. dichiarazione, in duplice originale, contenente l'indicazione delle modalità per il pagamento del contributo;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, in duplice originale, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante:
  - il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del contributo;
  - l'assoggettamento o meno alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  - che il bilancio consuntivo dell'anno sportivo di riferimento ai fini della concessione del contributo è vero e onnicomprensivo delle voci di entrata e di uscita;
  - che le copie dei documenti fiscali, regolarmente intestati, quietanzati e contrassegnati ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, presentati a titolo di documentazione giustificativa delle spese sostenute ed elencati con l'indicazione del tipo di documento, del numero e data di emissione, dell'emittente, dell'oggetto e dell'importo della spesa, sono conformi agli originali conservati presso il domicilio fiscale del beneficiario e in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali;
  - che i documenti fiscali presentati ai fini della liquidazione del contributo non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere la liquidazione di altri contributi richiesti alla Regione, Provincia, Comune e/o altri Enti Pubblici.

#### **Art. 27 Spese ammissibili**

In sede di liquidazione del contributo, vengono considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività nella stagione sportiva di riferimento, quali spese per affiliazione, tesseramento, partecipazione a campionati, affitto impianti, trasferte, attrezzature sportive, coppe, premiazioni, compensi allenatori e arbitri, gestione sede e impianti, organizzazione di manifestazioni sportive.

#### **Art. 28 Spese non ammissibili**

Ai fini della liquidazione del contributo non verranno prese in considerazione le seguente tipologie di spesa, ritenute non ammissibili:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere, ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi e simili;
- spese non direttamente correlate all'attività sportiva praticata dal soggetto beneficiario del contributo, anche se ad esso intestate.

Ai fini della liquidazione del contributo, non possono essere presentati scontrini fiscali, autofatture e documenti giustificativi di spese non intestate al beneficiario del contributo, non sufficientemente chiare e/o dettagliate e non regolari ai fini fiscali, previdenziali e sociali.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 Informazione**

Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune di Cagliari assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità d'accesso e sui benefici erogati.

L'Assessorato allo Sport comunica ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo l'accoglimento della richiesta, l'ammontare della provvidenza e richiedendo la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione della stessa, solo dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.

#### **Art. 30 Sanzioni**

Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporta la segnalazione agli Organi Giudiziari per i procedimenti conseguenti, la decadenza dal beneficio concesso e l'esclusione dai benefici comunali per 5 anni.